Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PSA Genova Pra' S.p.A.

PARTE SPECIALE D

Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornamento 10 novembre 2020

INDICE

1. Tipologia dei reati 3
2. Attività sensibili 4
3. Aree aziendali a rischio 5
4. Procedure applicabili 5

1. Tipologia dei reati

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro contemplati nel D.Lgs. 231/2001, ossia:

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (omissis)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La legge 123/2007 ha inserito nel corpus del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-septies[1] che estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", ex art. 589 cod. pen. (Omicidio colposo) e art. 590 (Lesioni personali colpose), terzo comma, del codice penale.

Le lesioni personali colpose gravi, ex art. 583 c.p., sussistono se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali colpose gravissime, ex art. 583 cpv, c.p., sussistono invece se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

La fattispecie di omicidio colposo rilevante ai sensi del D.Lgs. 231 si ha quando il reato si è verificato per inosservanza di norme, regole o buone prassi sottese alla cautela antinfortunistica.

---

1. [1] **25-septies.** *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

2. 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**

3. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**

4. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le **sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.**

2. Attività sensibili

1. Attività di movimentazione dei container correlate all'accettazione/riconsegna di merci, containerizzate e non, ed a tutte le operazioni di imbarco e sbarco navi mercantili, quali (a mero titolo esemplificativo):
   a) Utilizzo di mezzi di sollevamento, trasporto e movimentazione container container/BB/Fuorisagoma/altre merci;
   b) Attività di rizzaggio e derizzaggio a bordo nave ed in banchina;
   c) Imbarco e sbarco di container/BB/Fuorisagoma/altre merci da/per navi commerciali;
   d) Accettazione e riconsegna container/BB/Fuorisagoma/altre merci a piazzale su camion;
   e) Carico e scarico di container/BB/Fuorisagoma/altre merci da convogli ferroviari;
   f) movimentazione container per operazioni CFS;
   g) posizionamento/ritiro di container richiesti per verifica doganale a/da area dedicata;
   h) posizionamento messa a disposizione (a terra) di container per verifiche radiometriche in area dedicata;
   i) Stoccaggio container IMO in area dedicata e sottoposta a vigilanza a mezzo servizio integrativo antincendio;
   j) Gestione container presso appositi parchi reefer;
   k) accettazione/riconsegna da/a camion, imbarco/sbarco da nave, carico/scarico da treno, e posizionamento in apposite "isole" di container vuoti.

2. Attività di movimentazione autovetture e rotabili.
3. Attività tipiche del magazzino, quali (a mero titolo esemplificativo):
   a) Assistenza alla verifica doganale dei container (apertura, svuotamento parziale o totale di container), con movimentazione manuale dei carichi e/o utilizzo di mezzi di sollevamento;

   b) Rizzaggio/derizzaggio di casse, manufatti, impiantistica, ecc. le cui dimensioni eccedono la sagoma limite ammessa al trasporto su strada;
   c) Stuffing/Unstuffing di merci da/a container.

4. Attività di ufficio: uso di videoterminali, attività di archivi, movimenti del personale a piedi e con autovettura all'interno delle aree in concessioni
5. Manutenzione ordinaria, straordinaria di tipo programmato.
6. Attività di Pronto Intervento su guasto occorso in concomitanza delle attività operative del terminal.
7. Manutenzione immobili di PSA GP: intendendo ogni attività manutentiva delle infrastrutture gestite dalla Società in concessione o condotte a qualsiasi titolo di palazzine uffici, centrali termiche, spogliatoi, piazzali, cabine elettriche, impianti di illuminazione, impianti di lavaggio/depurazione, ecc.
8. Attività di Security:
    a) in attuazione del Port Facility Security Plan, controllo delle attività del terminal con particolare riferimento all'interfaccia nave/porto, ai fini di sicurezza antiterroristica;
    b) vigilanza a tutela del patrimonio del terminal;
    c) monitoraggio dell'utenza in arrivo/deflusso dal terminal, della viabilità operativa e retroportuale ai fini degli interventi necessari a garantire la pronta risoluzione di eventuali criticità;
    d) presidio dei varchi di accesso alla port facility e di quelli portuali di competenza (es: varco viadotto).
9. Gestione delle situazioni di emergenza.

3. Aree aziendali a rischio

Tutte le aree, trattandosi di reati che ipoteticamente possono consumarsi, per negligenza, imprudenza o imperizia, in ogni luogo di lavoro (interno o esterno all'area aziendale specifica in cui svolge la propria mansione il lavoratore).

4. Procedure applicabili

È essenziale segnalare che il D.lgs. 81/08 (come modificato dal c.d. "correttivo" operato con D.Lgs. n. 106/09) riporta disposizioni specifiche in ordine alla funzionalità – in termini di esenzione di responsabilità – dei c.d. modelli organizzativi previsti nel D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

In particolare, secondo il dettato dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08, detti modelli, per determinare l'esenzione da responsabilità amministrativa dell'ente pur a seguito di consumazione dei reati presupposto suindicati:

a. devono essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:
   - rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
   - attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
   - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
   - alle attività di sorveglianza sanitaria;
   - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
   - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
   - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
   - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

adottate. b. se definiti conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007, si "presumono
conformi" ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

PSA Genova Pra' S.p.A, ai fini di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha implementato ed efficacemente attuato un Sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, conforme allo Standard BS OHSAS 18001:2007, che ha ottenuto nel novembre 2012 la relativa certificazione, successivamente confermata.
Detto sistema è compiutamente integrato nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità – certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, che comprende anche il Sistema Gestione Ambientale – certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 ed il Sistema di Gestione per l'Energia - certificato secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011.
L'organizzazione aziendale, nell'implementare il Sistema di Gestione sopra menzionato, ha provveduto alla perfetta integrazione di tutta la documentazione del Sistema e dei processi e registrazioni trasversali alle norme di riferimento (Manuale, Politica, Audit, Riesame della Direzione, Valutazione dei Rischi/Impatto Ambientale/Monitoraggio delle Performances, ecc.).

Per quanto sopra, si evidenzia che il riferimento non andrebbe posto a distinti sistemi di gestione, quanto ad un unico Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia (Sistema di Gestione Integrato o "SGI"), che è stato strutturato come descritto nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia e nei suoi Allegati.
Il necessario interfacciamento, a fini delle attività di vigilanza tra OdV e PSA GP SpA è assicurata dalla costituzione in seno all'organigramma per Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia (allegato al Manuale del SGI) della posizione di HdHSE, oltre che dalla nomina di un Responsabile QSA e di un Responsabile RSGE.
Nella sua qualità di Rappresentante della Direzione per la Sicurezza e l'Ambiente, HdHSE cura l'attuazione dei flussi informativi verso l'OdV; quanto sopra, in particolare, affinché gli output del SGI siano in via sistematica condivisi con l'OdV.
HdHSE può delegare, in caso di indisponibilità od in relazione alla specificità delle questioni trattare, la partecipazione a convocazioni indette dall'OdV oltre che attività rilevanti ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni del Modello.
HdHSE assicura inoltre, in attuazione di specifica delega da parte del Datore di Lavoro, la vigilanza sul rispetto delle normative in materia di igiene salute e sicurezza del lavoro e di prevenzione infortuni e l'effettiva attuazione e mantenimento del SGI.
Con l'adozione del presente Modello (dotato di sistema sanzionatorio) e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto dei requisiti dettati dall'art. 6 del D.Lgs. n 231/01, è stata quindi operata l'integrazione del SGI comprensivo per quanto detto anche della parte di gestione della salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, conforme allo Standard BS OHSAS 18001:2007, con le misure di tipo disciplinare/sanzionatorio e di tipo accertativo/di controllo dell'Organismo di Vigilanza tipici del presente Modello, cosicché esso ne forma parte costituente.
Di conseguenza, quali presidi specifici finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni gravi o gravissime colpose (art. 590 c.p.) con violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si debbono considerare tutte le regole, procedure, protocolli, misure, controlli e obblighi imposti dall'esistente SGI, cui si fa necessario rinvio.
Inoltre, è fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dipendenti e/o collaboratori di PSA GP S.p.A. e/o delle sue consociate, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino qualsiasi fattispecie prevista dal D.Lgs. 231/2001.
Da ultimo, per completezza, si ricorda che il comportamento di tutti i soggetti di cui sopra deve attenersi ai principi ed alle regole contenuti:

- nel Codice Etico di PSA;
- nel Sistema di Gestione Integrato adottato da PSA Genova Pra' S.p.a.

Ai fini sistematici, il Manuale SGI è come di seguito identificato:

1. MAN200901 "Manuale del Sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza ed energia" (SHI).